

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

Viste le comunicazioni dell' Ufficio di Polizia Municipale con le quali è stato segnalato che la ditta Marmolino Vincenzo nato a Cardito (NA) il 08.10.1962 ed ivi residente alla Via Piave n. 8, C.F.: MRMVCN62R08B759Y, intestataria di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell' attività di vendita su area pubblica mediante l'utilizzo di un posteggio nel mercato settimanale del giovedì (Tipo A) n. 295 rilasciata da questo Comune in data 23.09.2005 ai sensi dell'art. 27 della L.R. Campania n.1/2000, non ha frequentato il mercato per un periodo di tempo superiore complessivamente a 4 mesi nell'anno 2012;

Constatato che dalle verifiche effettuate la ditta non risulta più iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio per cessazione di ogni attività;

Visto che ai sensi dell'art. 41, commi 15 e 16, della L.R. Campania n.1/2000 e s.m.i., come richiamato dagli artt.7, comma.5, e 21, comma 2 – p.4, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, il mancato utilizzo del posteggio, senza giustificato motivo, in ciascun anno solare per periodi di tempo superiore complessivamente a quattro mesi comporta la decadenza dalla concessione del posteggio stesso e la conseguente revoca dell'autorizzazione amministrativa;

Vista la propria nota raccomandata a.r. notificata al sig. Marmolino Vincenzo avente ad oggetto “*Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.241/90 e s.m.i. Procedimento amministrativo promosso: decadenza dalla concessione del posteggio nel mercato settimanale del Giovedì e conseguente revoca dell'autorizzazione amministrativa tipo A n. 295/2005 - Marmolino Vincenzo nato a Cardito (NA) il 08.10.1962*”;

Rilevato che, entro il termine assegnato nella citata nota, l'interessato, sebbene invitato, non ha fatto pervenire a questo Ufficio alcuna memoria scritta e/o documento giustificativo né ha inoltrato opposizione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 114/98 e s.m.i. e dell'art. 41 – comma 16 – della L.R.Campania n.1/2000 e s.m.i. alla dichiarazione di decadenza della concessione del posteggio nel mercato settimanale di questo Comune ed alla contestuale revoca della predetta autorizzazione amministrativa n. 295 del 23.09.2005 intestata al Sig. Marmolino Vincenzo;

Visti :

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i.;
- la L.R.Campania n.1 del 7 gennaio 2000, art. 41 – commi 15 e 16;
- il vigente Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 26 luglio 2010;

Ravvisata l'inderogabilità di provvedere;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale prot.n. 6004 del 02.04.2013;

DETERMINA

- Di prendere atto della mancanza di scritti difensivi e documenti giustificativi a firma del Sig. **Marmolino Vincenzo** a seguito della comunicazione di cui sopra;
- Di procedere, conseguentemente, come in effetti procede, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 114/98 e s.m.i. alla dichiarazione di decadenza dalla concessione del posteggio ed alla contestuale revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche tipo A – settore non alimentare - n. 295 del 23.09.2005 intestata al Sig. Marmolino Vincenzo nato a Cardito (NA) il 08.10.1962 ed ivi residente alla Via Piave n. 8, C.F.: MRMVCN62R08B759Y
- Di ordinare al Sig. Marmolino Vincenzo la restituzione della citata Autorizzazione Amministrativa entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica del presente atto presso l'Ufficio Commercio del Comune di Atripalda;
- Di notificare il presente provvedimento all'interessato nelle forme di legge.
- Di comunicare l'adozione del presente atto:
 - al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza.
- Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
- Di precisare che avverso il presente provvedimento l'interessato può presentare ricorso: entro giorni 60 (sessanta) dalla ricezione alla competente Sezione del T.A.R. della Campania, ai sensi e modalità previste dalla Legge 06/12/1971 n.1034 o, in alternativa entro giorni 120 (centoventi) al Presidente della Repubblica, ai sensi e modalità previste dal D.P.R. n.1199 del 24.11.1971.